



COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA AMMINISTRATIVA

Tel. 0966/963004 – Fax 0966/963013

Sito web: <http://www.comune.delianuova.rc.it>

Email: aagg.delianuova@asmepec.it

Allegato b)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ovvero in sede arbitrale e ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di vertenze anche stragiudiziali e di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune, ovvero di ogni altra attività diretta alla definizione in sede stragiudiziale di vertenze che vedono coinvolto l'Ente, nonché allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, è istituito apposito Albo (short list) aperto di professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Delianuova è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

2. A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'albo, indica il settore di interesse allegando un dettagliato curriculum professionale.

3. I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Albo sono i seguenti:

- a. essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente (vedi art. 5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla l. 159/2011 come modificata dalla L. 161/2017 (normativa antimafia);

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la **documentazione**, come da avviso pubblico.

L'Albo ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, nei termini del bando, semplice richiesta di mantenimento all'albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

ART.3

MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) Sospensione dall'Albo

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Delianuova potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

2) Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato.

3) Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui D. Lgs 50/2016.

ART. 4

CRITERI DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA

1. In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del settore competente in base agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale, tenendo conto dell'esperienza professionale documentata nel curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'albo di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- esperienze professionali, esperienze formative e specializzazioni risultanti dal *curriculum-vitae*.
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'albo a **parità di requisiti**.

3. Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

4. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

5. In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

ART.5

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ O CONTRASTO CON GLI INTERESSI

DELL'ENTE

1. L'iscrizione nell' Albo è riservata esclusivamente ai professionisti legali, iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

2. Costituisce elemento di incompatibilità essere parte o patrocinare cause contro il Comune di Delianuova. All'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo, il professionista si impegna a non assumere, a pena di revoca dell'incarico, per tutto il tempo di iscrizione nell'Albo, cause contro il Comune di Delianuova;

3. Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente procederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale;

ART.6

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1. Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Delianuova, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

2. Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
3. La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Delianuova, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:
 - a. il Professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
 - b. il Professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di Studio e/o associati, con l'obbligo, in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
 - c. il Professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Delianuova in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
 - d. il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
 - e. il Professionista deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità sopravvenute;
 - f. il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
 - g. in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Delianuova, il Professionista, deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- a. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 7

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI

1. Il compenso da corrispondere al professionista sarà determinato, tenuto conto del valore della controversia, della natura e della complessità degli affari trattati, in apposita convenzione sottoscritta dalle parti sulla scorta di preventivo concordato con il professionista stesso, completo delle indicazioni contenute nell'art. 1 comma 3 D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012, n. 27. I compensi ivi previsti non potranno, in ogni caso, superare i valori minimi fissati nei parametri di cui al **DM 55/2014** recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247". In caso di integrale soccombenza dell'Ente al momento della liquidazione finale sarà operata una riduzione del 20% sull'importo imponibile indicato nel preventivo. Ove l'incarico affidato al professionista consista in attività stragiudiziale il corrispettivo da concordare, sempre sulla scorta di preventivo condiviso dall'Ente, terrà conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ove l'affare si definisca con transazione ritenuta vantaggiosa per l'Ente la convenzione potrà prevedere che il compenso possa essere aumentato fino al 30%.
2. All'atto del conferimento dell'incarico il legale può richiedere la liquidazione di un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 25% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.
3. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle competenze di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale, in conformità al preventivo condiviso dall'Ente;
4. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

ART. 8

MEDIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 04/03/2010

Il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010, attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale.

La mediazione può essere: **facoltativa, obbligatoria e giudiziale.**

Questo Servizio nella gestione del contenzioso, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà al suddetto istituto.

ART.9

TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Servizio Contenzioso per le cause pendenti, su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'*an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente;

ART. 10

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva (vedi art. 9) se ne ricorrono gli estremi.

ART. 11

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.